

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 aprile 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 21.

**Piemonte Regione dell'Arsenale della Pace.** (19R00058) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 22.

**Istituzione del Comune di Quaregna Cerreto mediante fusione dei comuni di Quaregna e di Cerreto in Provincia di Biella.** (19R00059) .... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 23.

**Istituzione del Comune di Valchiusa mediante fusione dei comuni di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, nella Città metropolitana di Torino.** (19R00060) ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 24.

**Incorporazione del Comune di Camo nel Comune di Santo Stefano Belbo in Provincia di Cuneo.** (19R00061) ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 25.

**Incorporazione del Comune di Riva Valdobbia nel Comune di Alagna Valsesia in Provincia di Vercelli.** (19R00062)..... Pag. 7

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2018, n. 26.

**Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.** (18R00464) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 novembre 2018, n. 0211/Pres.

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 17.** (18R00460) ..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 novembre 2018, n. 0212/Pres.

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16.** (18R00461).... Pag. 18



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 novembre 2018, n. 0213/Pres.

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15. (18R00462) . . . . .** Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 novembre 2018, n. 0219/Pres.

**Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 23-27, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, per il finanziamento finalizzato alla costituzione da parte dei Gruppi di azione locale di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione di progetti e dei costi di gestione e animazione previsti dalle strategie di sviluppo rurale (sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020). (18R00463). . . . .** Pag. 21

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2018, n. 63.

**Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa. (19R00026). . . . .** Pag. 24

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 26 novembre 2018, n. 64.

**Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto. (19R00027). . . . .** Pag. 26

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2018, n. 65.

**Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto. (19R00044) . . . . .** Pag. 28

#### REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 16.


**Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. (18R00469) . . . . .** Pag. 29

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani nel mondo. (18R00470) . . . . .** Pag. 30

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2018, n. 18.

**Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020. (18R00471) . . . . .** Pag. 30



**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 21.

**Piemonte Regione dell'Arsenale della Pace.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 - Supplemento Ordinario n. 4 - del 21 dicembre 2018)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto,

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione e degli articoli 2, comma 3 e 11 dello Statuto regionale nonché in armonia con i principi della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), al fine di diffondere la cultura della pace e della solidarietà nonché il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, proclama il Piemonte come Regione dell'Arsenale della Pace.

Art. 2.

*Concessione dello stemma e installazione di cartelli e insegne informative*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione:

a) provvede all'installazione di cartelli e insegne promozionali nel rispetto dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da collocare ai confini del territorio del Piemonte lungo le strade regionali trasferite alle province ai sensi degli articoli 101 e 102 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), in numero pari a due per ogni strada individuata dalla Giunta regionale con provvedimento di cui all'art. 3, comma 2;

b) concede l'utilizzo del proprio stemma sui cartelli e le insegne stradali informative di cui alla lettera a) che, nel rispetto della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36), recano l'indicazione Piemonte - Regione dell'Arsenale della Pace.

Art. 3.

*Atti regolamentari di attuazione*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della legge, con uno o più atti deliberativi, sentita la commissione consiliare permanente competente, individua, nel rispetto degli articoli 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei cartelli e delle insegne informative.

2. La Giunta regionale individua, altresì, le strade lungo le quali sono installati i cartelli e le insegne di cui al comma 1.

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa *una tantum* pari a 64.000,00 euro per l'anno 2019 da iscrivere nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 cui si fa fronte attraverso una riduzione di risorse di pari importo iscritte nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 20 dicembre 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00058



LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 22.

**Istituzione del Comune di Quaregna Cerreto mediante fusione dei comuni di Quaregna e di Cerreto in Provincia di Biella.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 - Supplemento Ordinario n. 4 - del 21 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Comune di Quaregna Cerreto*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed a seguito di referendum consultivo popolare ai sensi dell'art. 133, comma secondo, della Costituzione, il Comune di Quaregna Cerreto mediante fusione dei Comuni di Quaregna e di Cerreto Castello, in Provincia di Biella.

2. Il territorio del Comune di Quaregna Cerreto è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari di Quaregna e di Cerreto Castello, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.

*Decadenza organi e nomina commissario*

1. Alla data di istituzione del Comune di Quaregna Cerreto i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali decadono.

2. Dalla data di istituzione del Comune di Quaregna Cerreto e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di Governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

*Eventi successivi alla fusione*

1. Alla data di istituzione del Comune di Quaregna Cerreto gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Quaregna Cerreto

le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Quaregna.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Quaregna Cerreto subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Quaregna Cerreto.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Quaregna Cerreto, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

*Sede del comune*

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Quaregna Cerreto è situata presso la sede dell'estinto Comune di Quaregna.


Art. 6.

*Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale*

1. Gli organi del Comune di Quaregna Cerreto, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Quaregna Cerreto prevede, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, dell'originario Comune di Quaregna vigenti alla data del 31 dicembre 2018.



## Art. 7.

*Vigenza degli atti*

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Quaregna Cerreto.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Quaregna Cerreto.

## Art. 8.

*Delega alla Provincia di Biella*

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Quaregna Cerreto sono definiti dalla Provincia di Biella nell'ambito dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

## Art. 9.

*Contributi regionali*

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti locali).

## Art. 10.

*Deroghe all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali*

1. Il Comune di Quaregna Cerreto è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Qualora il Comune di Quaregna Cerreto intenda permanere nell'ambito dell'unione di comuni cui appartenevano i comuni di Quaregna e Cerreto al momento della fusione, la stessa si intende costituita in deroga ai requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge regionale n. 11/2012.

## Art. 11.

*Disposizioni contabili*

1. Il Comune di Quaregna Cerreto:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Quaregna Cerreto può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

## Art. 12.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per il contributo *una tantum* al Comune di Quaregna Cerreto quantificato nell'esercizio finanziario 2019 in euro 90.360,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Quaregna Cerreto, a partire dall'esercizio finanziario 2019 e fino all'esercizio finanziario 2023, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 18.072,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali), titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che sono iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.

## Art. 13.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 2018

p. Sergio Chiamparino  
Il Vicepresidente  
RESCHIGNA

(Omissis).

19R00059



LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 23.

**Istituzione del Comune di Valchiusa mediante fusione dei comuni di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, nella Città metropolitana di Torino.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 - Supplemento Ordinario n. 4 - del 21 dicembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Comune di Valchiusa*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed a seguito di *referendum* consultivo popolare ai sensi dell'art. 133, comma secondo, della Costituzione, il Comune di Valchiusa mediante fusione dei Comuni di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, nella Città metropolitana di Torino.

2. Il territorio del Comune di Valchiusa è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni originari di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Art. 2.

*Decadenza organi e nomina commissario*

1. Alla data di istituzione del Comune di Valchiusa i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.

2. Dalla data di istituzione del Comune di Valchiusa e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.

3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

*Eventi successivi alla fusione*

1. Alla data di istituzione del Comune di Valchiusa gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Valchiusa le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Vico Canavese.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentati da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Valchiusa subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Valchiusa.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali vigente, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Valchiusa, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

*Sede del comune*

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Valchiusa è situata presso la sede dell'estinto Comune di Vico Canavese.

Art. 6.

*Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale*

1. Gli organi del Comune di Valchiusa, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Valchiusa prevede, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, dell'originario Comune di Vico Canavese vigenti alla data del 31 dicembre 2018.



## Art. 7.

*Vigenza degli atti*

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Valchiusa.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Valchiusa.

## Art. 8.

*Delega alla Città metropolitana di Torino*

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Valchiusa sono definiti dalla Città metropolitana di Torino nell'ambito dei criteri di cui all'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali unione, incorporazione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

## Art. 9.

*Contributi regionali*

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

## Art. 10.

*Disposizioni contabili*

1. Il Comune di Valchiusa:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Valchiusa può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

## Art. 11.

*Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali*

1. Il Comune di Valchiusa è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali derivanti dall'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

## Art. 12.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per il contributo *una tantum* al Comune di Valchiusa quantificato a partire dall'esercizio finanziario 2019 in euro 87.120,00 in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Valchiusa, a partire dall'esercizio finanziario 2019 e fino all'esercizio finanziario 2023, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 17.424,00 in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che saranno iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.

## Art. 13.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2018

p. Sergio Chiamparino  
Il vicepresidente  
RESCHIGNA

(Omissis).

19R00060



LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 24.

**Incorporazione del Comune di Camo nel Comune di Santo Stefano Belbo in Provincia di Cuneo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5184 del 21 dicembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il Comune di Camo è incorporato nel Comune di Santo Stefano Belbo in Provincia di Cuneo.

2. La denominazione del comune incorporante Santo Stefano Belbo rimane invariata.

3. La modifica di circoscrizione del Comune di Santo Stefano Belbo derivante dall'incorporazione, esperito il *referendum* consultivo comunale e come risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A), decorre dal 1° gennaio 2019.

Art. 2.

*Adeguamento statuto*

1. Lo statuto del Comune di Santo Stefano Belbo prevede che alla comunità di Camo sono assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Santo Stefano Belbo conserva i propri organi di governo, mentre gli organi del Comune di Camo decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune di Santo Stefano Belbo conserva la propria personalità giuridica e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Camo.

Art. 4.

*Contributi regionali*

1. La Regione, nei limiti di cui all'articolo 6, eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati

dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 5.

*Delega alla Provincia di Cuneo*

1. I rapporti conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Santo Stefano Belbo a seguito dell'incorporazione del Comune di Camo, sono definiti dalla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4, il contributo *una tantum* al Comune di Santo Stefano Belbo è riconosciuto, nell'esercizio finanziario 2019, in euro 113.825,00 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4 il contributo annuale al Comune di Santo Stefano Belbo, nei limiti di cinque annualità, è riconosciuto in euro 22.765,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. È, altresì, autorizzata l'assunzione di contributi annuali nei limiti di euro 26.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, che troveranno iscrizione nei relativi bilanci.

Art. 7.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 2018

CHIAMPARINO

*(Omissis).*

19R00061



LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 25.

**Incorporazione del Comune di Riva Valdobbia nel Comune di Alagna Valsesia in Provincia di Vercelli.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n 51 - Supplemento n. 4 del 21 dicembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il Comune di Riva Valdobbia è incorporato nel Comune di Alagna Valsesia in Provincia di Vercelli.

2. La denominazione del Comune incorporante «Alagna Valsesia» rimane invariata.

3. La modifica di circoscrizione del Comune di Alagna Valsesia derivante dall'incorporazione, esperito il *referendum* consultivo comunale e come risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A), decorre dal 1° gennaio 2019.

Art. 2.

*Adeguamento statuto*

1. Lo statuto del Comune di Alagna Valsesia prevede che alla comunità di Riva Valdobbia sono assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Alagna Valsesia conserva i propri organi di governo mentre gli organi del Comune di Riva Valdobbia decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune di Alagna Valsesia conserva la propria personalità giuridica e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Riva Valdobbia.

Art. 4.

*Contributi regionali*

1. La Regione, nei limiti di cui all'articolo 6, eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati

dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 5.

*Delega alla Provincia di Vercelli*

1. I rapporti conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Alagna Valsesia a seguito dell'incorporazione del Comune di Riva Valdobbia, sono definiti dalla Provincia di Vercelli ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4, il contributo una tantum al Comune di Alagna Valsesia è riconosciuto, nell'esercizio finanziario 2019, in euro 75.000,00, a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4, il contributo annuale al Comune di Alagna Valsesia, nei limiti di cinque annualità, è riconosciuto in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. È, altresì, autorizzata l'assunzione di contributi annuali nei limiti di euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 che troveranno iscrizione nei relativi bilanci.

Art. 7.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2018

*p. Sergio Chiamparino*  
*Il Vicepresidente*  
*Aldo Reschigna*

(Omissis).

19R00062



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2018, n. 26.

**Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 21 novembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*)

*Capo I*

**MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI  
SISTEMA INTEGRATO DEL PUBBLICO IMPIEGO  
REGIONALE E LOCALE**

Art. 1.

*Modifica all'art. 12 della legge regionale 20/2018*

1. La lettera *d*) del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è abrogata.

2. In relazione al comma 1 è ripristinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2018, il testo del comma 22 dell'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 20/2018; il termine entro cui concludere le procedure di cui al comma medesimo è fissato al 31 dicembre 2019.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale 31/2017*

1. All'art. 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) alla lettera *c*) del comma 11 le parole «negli anni ultimi otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi otto anni»;

*b*) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-*bis*. Le amministrazioni interessate possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso a quelle di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

12-*ter*. Per le finalità di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso alle procedure di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 18/2016*

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) la rubrica del Capo I, del Titolo II, è sostituita dalla seguente: «Albo dei dirigenti del comparto unico»;

*b*) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Istituzione e gestione dell'Albo*). — 1. È istituito l'Albo dei dirigenti del Comparto unico nel quale sono inseriti i dirigenti, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso le amministrazioni del Comparto stesso, ivi compresi quelli collocati in aspettativa o in posizione di comando presso altre amministrazioni.

2. L'Albo costituisce una banca dati atta a consentire un monitoraggio della situazione complessiva della dirigenza del Comparto unico nonché la disponibilità di un quadro aggiornato delle caratteristiche professionali del personale dirigente, mediante l'inserimento nell'albo medesimo dei dati relativi al titolo di studio posseduto, all'anzianità maturata nella qualifica di dirigente, alle esperienze professionali maturate, ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato, alle lingue straniere conosciute.

3. L'Albo è gestito dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'art. 17; le amministrazioni del Comparto unico comunicano all'Ufficio unico, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati di cui ai commi 1 e 2 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.»;

*c*) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;

*d*) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Accesso, formazione, incarichi e procedimenti disciplinari»;



e) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Accesso alla qualifica di dirigente*). — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso. Con regolamento emanato dalle amministrazioni sono definite, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle procedure concorsuali di cui al primo periodo relativamente agli aspetti di cui all'art. 26, comma 6.

2. Al corso concorso e al concorso possono essere ammessi:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;

b) i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per almeno cinque anni purché muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale n. 509/1999.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 per l'assunzione di dirigenti presso gli enti locali, possono essere espletate, qualora gli enti medesimi lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione, dall'Ufficio unico di cui all'art. 17.

4. I bandi del corso concorso e del concorso possono prevedere che una quota dei posti da coprire, non superiore al 50 per cento, sia riservata al personale dell'amministrazione precedente con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alla categoria apicale del personale non dirigenziale e in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

5. Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo:

a) la graduatoria del concorso per l'accesso al corso concorso è limitata ai vincitori e non comprende gli idonei;

b) la graduatoria finale del corso concorso comprende anche gli idonei e rimane vigente per un periodo di due anni;

c) la graduatoria finale del concorso comprende anche gli idonei, per un numero pari ai posti messi a concorso, e rimane vigente per un periodo di due anni.»;

f) dopo l'art. 8 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 8-bis (*Mobilità, comando, distacco e utilizzo con convenzioni*). — 1. In materia di mobilità, comando, distacco e utilizzo con convenzioni di personale dirigente del Comparto unico, trovano applicazione, in quanto compatibili, le discipline di cui agli articoli 23, 24, 27 e 28.

Art. 8-ter (*Procedimenti disciplinari e contenzioso*). — 1. Per la gestione delle procedure disciplinari nonché del contenzioso del lavoro relativi al personale dirigente delle amministrazioni del Comparto unico, si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 3.

2. Nei confronti dei dirigenti del Comparto unico trova applicazione la disciplina normativa nazionale in materia di forme, termini e sanzioni del procedimento disciplinare; continuano a trovare applicazione le previsioni in materia di sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico, sino alla definizione di una specifica disciplina delle medesime in sede di contrattazione collettiva di Comparto, nel rispetto dell'inderogabilità della normativa nazionale.»;

g) l'art. 9 è abrogato;

h) all'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, ma non prorogabili; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate. Gli incarichi dirigenziali di vertice o apicali, limitatamente a quelli il cui rapporto si qualifichi come fiduciario, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni, cessano al momento del conferimento dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e, comunque, il centottantesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.»;

2) il comma 3 è abrogato;

i) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono abrogati;

j) all'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale, l'Ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.»;

2) al comma 3 le parole: «, oltre a quanto previsto dall'art. 7.» sono soppresse;

3) la lettera b) del comma 3-ter è sostituita dalla seguente:

«b) un componente designato dal CAL.»;

4) al comma 3-quater le parole «per i componenti del Comitato di indirizzo di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010.»;

k) al comma 1 dell'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera d) dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, qualora le amministrazioni lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione.»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la gestione dell'Albo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'art. 2.»;

3) la lettera f) è abrogata;

l) al comma 3 dell'art. 19 le parole: «, sentito il Comitato di cui all'art. 5.» sono soppresse;



*m)* il comma 2 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; il nulla osta deve essere reso contestualmente alla presentazione, da parte del dipendente interessato, della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità;»;

*n)* il comma 7 dell'art. 26 è abrogato;

*o)* il secondo periodo del comma 3 dell'art. 28 è sostituito dal seguente: «La convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; nel caso di utilizzo del lavoratore per lo svolgimento delle funzioni di Vice segretario in un ente locale, l'attività può essere resa anche al di fuori dell'orario settimanale d'obbligo.»;

*p)* al comma 1 dell'art. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole «la formazione e l'aggiornamento del personale con qualifica di dirigente del Comparto unico, nonché» sono soppresse e le parole «del personale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del personale regionale, dirigente e non dirigente.»;

2) al secondo periodo le parole «del personale non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «del personale dirigente e non dirigente» e dopo le parole «degli enti medesimi» sono aggiunte le seguenti: «e previa convenzione.»;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'Ufficio unico può, altresì, organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale degli enti locali del Comparto unico su tematiche diverse da quelle previste al secondo periodo, previa convenzione con gli enti medesimi.»;

*q)* il comma 4 dell'art. 29 è abrogato;

*r)* al comma 2 dell'art. 35 le parole «il CAL» sono sostituite dalle seguenti: «CAL, ANCI e UNCEM»;

*s)* l'art. 44 è abrogato;

*t)* l'art. 45 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (Conferimento degli incarichi dirigenziali). — 1. Gli incarichi dirigenziali consiliari sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il conferimento dell'incarico di Segretario generale, di Vice Segretario generale e di Capo di Gabinetto del Consiglio regionale avviene in applicazione della disciplina prevista dagli atti di autoorganizzazione del Consiglio regionale.»;

*u)* l'art. 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (Procedimenti disciplinari). — 1. L'Ufficio unico, qualora avvii di sua iniziativa un procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti e del personale non dirigente in servizio presso il Consiglio regionale, ne dà comunicazione alla segreteria generale del Consiglio medesimo.»;

*v)* all'art. 51 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3 le parole «di cui agli articoli 9 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 29»;

*w)* le lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 53 sono soppresse;

*x)* le lettere *iii)* e *jjj)* del comma 1 dell'art. 54 sono soppresse;

*y)* il punto 3) della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 55 è soppresso;

*z)* all'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Albo di cui all'art. 2 è attivato dall'1 gennaio 2019; le amministrazioni del Comparto unico comunicano, in sede di prima applicazione, i dati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 riferiti all'1 novembre 2018, entro l'1 dicembre 2018.»;

2) i commi 4, 5, 6, 8, 9 e 11 sono abrogati;

3) al comma 12 le parole «agli articoli 5, 32 e 42» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 32 e 42»;

4) al comma 19 nel primo periodo le parole «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti:

«per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole «di personale non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «di personale, ivi compreso per il solo anno 2019 anche quello dirigente,» e nel secondo periodo le parole «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019»;

5) il comma 24 è abrogato;

*aa)* all'art. 57 sono apportate le seguenti modifiche:

1) i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati;

2) al comma 8 nel primo periodo le parole «sino al 30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, comma 1,»; il secondo periodo è soppresso;

*bb)* i commi 1 e 2 dell'art. 58 sono abrogati;

*cc)* all'art. 59 le parole «e delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 45, 50, comma 2, 53, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e 54, comma 1, lettere *iii)* e *jjj)*, che hanno effetto dall'1 maggio 2019» sono soppresse.

#### Art. 4.

##### Proroga graduatorie

1. La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi di cui all'art. 57, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18/2016, e all'art. 21 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in corso di validità al 31 dicembre 2018 è prorogata, alle relative scadenze, di sei mesi.

#### Art. 5.

##### Reviviscenza dell'art. 48-bis della legge regionale 18/1996

1. Alla lettera *dd)* del comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 18/2016, le parole «48-bis» sono soppresse.

2. In relazione al comma 1, è ripristinata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la vigenza dell'art. 48-bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi



fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2016.

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 46 della legge regionale 10/2016*

1. Al comma 4-bis dell'art. 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019»;

b) le parole «fatti salvi» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo»;

c) le parole «e l'ipotesi di mobilità di Comparto di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)» sono soppresse.

#### Art. 7.

##### *Modifica all'art. 13 della legge regionale 24/2009*

1. Al comma 13 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «fino a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti».

2. L'art. 13, comma 13, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, trova applicazione fino al 31 dicembre 2019.

#### Art. 8.

##### *Modifica all'art. 10 della legge regionale 44/2017*

1. Il comma 23 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è sostituito dal seguente:

«23. Qualora l'Unione Territoriale Intercomunale non ritenga di provvedere alla nomina di un Direttore generale mediante procedura selettiva, la medesima può conferire ad interim tale incarico a uno dei Segretari dei comuni partecipanti all'Unione.».

#### Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE

#### Art. 9.

##### *Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 21/2014*

1. L'art. 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Direttore generale*). — 1. Il direttore generale dell'ARDISS è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.

2. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARDISS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3. Il direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predisporre lo schema del programma di cui all'art. 9;

b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;

c) redige e approva il bilancio sociale dell'ARDISS;

d) adotta la Carta dei servizi di cui all'art. 36;

e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;

f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;

g) ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDISS con facoltà di conciliare e transigere;

h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDISS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;

i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;

k) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera d);

l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.».

#### Art. 10.

##### *Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 11/2001*

1. L'art. 4 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Portavoce*). — 1. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi ciascuno, per tutta la durata del loro incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.

2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.

3. L'incarico di portavoce è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a



quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica rispettivamente del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale che ha avanzato la proposta. Il conferimento dell'incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.»

2. Alle finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 11/2011, come sostituito dal comma 1, si provvede:

*a)* a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

*b)* a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. In relazione al disposto di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 47 della legge regionale 18/1996*

1. All'art. 47 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, e può essere preposto a una o più strutture direzionali a livello di Servizio, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il trattamento economico spettante al Vicedirettore centrale assorbe anche l'eventuale preposizione alle strutture direzionali a livello di Servizio per un periodo massimo di due anni; oltre detto periodo al Vicedirettore centrale compete un'integrazione al trattamento economico determinata dalla Giunta regionale in misura comunque non superiore al 10 per cento del trattamento medesimo. Il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali può attribuire al Vicedirettore centrale ulteriori funzioni.»

*b)* il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, rivestono carattere di fiduciarità. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 e di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.»

2. La lettera *a)* del comma 1 ha efficacia dall'1 gennaio 2019. Gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro scadenza naturale, salvo il caso di revoca anticipata.

3. L'articolazione in Aree della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, di cui al comma 3-*bis* dell'art. 47 della legge regionale 18/1996, vigente alla data del 31 dicembre 2018, è confermata fino alla data di costituzione delle nuove Aziende sanitarie. I relativi incarichi si intendono confermati fino alla naturale scadenza, salvo il caso di revoca anticipata e con possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi.

#### Art. 12.

##### *Sostituzione dell'art. 1-bis della legge regionale 8/2000*


1. L'art. 1-*bis* della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 1-*bis* (Articolazione della dirigenza consiliare). — 1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale, sono previsti, con riferimento alla segreteria generale di cui all'art. 1, comma 1, i seguenti incarichi:

- a)* Segretario generale;
- b)* Vice Segretario generale;
- c)* Direttore di Servizio;
- d)* Direttore di Staff.

2. Il Segretario generale sovrintende alla gestione della segreteria generale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività consiliare; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

3. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario generale e può essere preposto a uno o più Servizi, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il trattamento economico spettante al Vice Segretario generale assorbe anche l'eventuale preposizione a uno o più Servizi per un periodo massimo di due anni; oltre detto periodo al Vice Segretario generale compete



un'integrazione al trattamento economico determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura comunque non superiore al 10 per cento del trattamento medesimo. Il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale può attribuire al Vice Segretario generale ulteriori funzioni.

4. L'incarico di Direttore di Servizio comporta la proposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio e l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

5. L'incarico di Segretario generale riveste carattere di fiduciarità.».

2. L'art. 1-bis della legge regionale 8/2000, come sostituito dal comma 1, ha efficacia dall'1 gennaio 2019.

#### Art. 13.

*Direttori responsabili dell'Agenzia di stampa quotidiana «Regione Cronache» (ARC) e dell'Agenzia del Consiglio regionale (ACON).*

1. L'incarico di Direttore responsabile dell'Agenzia di stampa quotidiana «Regione Cronache» (ARC) e dell'Agenzia Consiglio Notizie (ACON) di cui all'art. 254 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è conferito, rispettivamente, dalla Giunta regionale, su designazione nominativa del Presidente della Regione, e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista). Gli elementi negoziali del contratto di lavoro, ivi compresi il trattamento economico e le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati, rispettivamente, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. Il contratto è in ogni caso risolto di diritto al momento dell'attribuzione del nuovo incarico e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica del Presidente della Regione o del Presidente del Consiglio regionale che ha operato la designazione.

2. In caso di vacanza di uno dei due incarichi, le relative funzioni sostitutorie possono essere svolte, previa designazione del competente organo politico, dall'altro Direttore di Agenzia senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

3. Qualora l'incarico sia conferito a un dipendente regionale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico medesimo; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza e dell'anzianità di servizio.

4. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2018:

1) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

2) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

3) in relazione al disposto di cui ai punti 1) e 2), con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, con gli stanziamenti iscritti rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;


b) per gli anni 2019 e 2020:

1) è autorizzata la spesa complessiva di 35.700 euro, suddivisa in ragione di 17.850 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

2) è autorizzata la spesa complessiva di 583.586 euro, suddivisa in ragione di 291.793 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

3) in relazione al disposto di cui ai punti 1) e 2), con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 162.612 euro suddiviso in ragione di 81.306 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

4) all'onere derivante dal punto 1) si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;



5) all'onere derivante dal punto 2) si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

#### Art. 14.

*Incarichi dirigenziali presso l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.*

1. Tenuto conto della revisione dell'assetto organizzativo delle strutture dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia attualmente in fase di definizione e al fine di assicurare, in attesa di tale revisione e della conseguente attribuzione degli incarichi dirigenziali, la necessaria continuità operativa e funzionalità alle strutture dell'Ente competenti in materia di musei e archivi storici e di promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, la durata dei relativi incarichi dirigenziali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata, salvo revoca anticipata, al 31 gennaio 2019.

#### Art. 15.

*Mobilità di personale*

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di personale dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga alla disciplina di cui all'art. 23 della legge regionale 18/2016, il personale trasferito, in relazione al superamento delle Province, dalle Province medesime alla Regione, può essere trasferito, a domanda, mediante mobilità in uno dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'ente soppresso, previo parere favorevole del comune medesimo, senza necessità del nulla osta della Regione. Il trasferimento del dipendente non può, comunque, avvenire prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### Art. 16.

*Stabilizzazione di personale con funzioni di giornalista*

1. Sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale assunto per l'esercizio delle funzioni di giornalista, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione, presso gli Uffici stampa e comunicazione della Presidenza della Regione e del Consiglio regionale, anche con riferimento alle Agenzie di informazione e cronaca, si applica, fermo restando l'esercizio delle suddette funzioni, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico prevista per il personale regiona-

le della categoria D. Il personale è collocato nella posizione economica della categoria D con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative; qualora detto trattamento risulti superiore a quello spettante nella posizione economica attribuita, la differenza è conservata, a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo riconosciuti. Il presente comma si applica anche nel caso di procedure già avviate, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 17.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale 52/1980*

1. Il comma 2-ter dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«2-ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità, o due unità limitatamente ai gruppi con più di otto consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'art. 4-bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.».

#### Art. 18.

*Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 52/1980*

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Assegnazione di personale). — 1. Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 e delle risorse finanziarie di cui all'art. 4-bis, a ciascun gruppo consiliare viene riconosciuta la facoltà di assegnare stabilmente una unità di personale, scelta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, presso ciascuno degli uffici di rappresentanza concessi ai gruppi medesimi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1.».

#### Art. 19.

*Protocolli d'intesa*

1. In relazione all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Regione Friuli-Venezia Giulia può stipulare Protocolli d'intesa con Amministrazioni dello Stato al fine di definire forme di collaborazione e supporto con riferimento, in particolare, ad attività di interesse comune svolte dagli uffici di dette amministrazioni operanti nel territorio regionale. In tal senso la Regione, ferme restando le disposizioni normative regionali già vigenti al riguardo, può mettere a disposizione dei suddetti uffici proprio personale, nei limiti e con le caratteristiche professionali determinati nell'ambito del Protocollo sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente tra le amministrazioni firmatarie dello stesso, con



oneri a carico della Regione medesima riferiti esclusivamente a quelli relativi al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione, al personale messo a disposizione.

Art. 20.

*Spazi assunzionali*

1. Gli spazi assunzionali di cui ai commi 1 e 5-bis dell'art. 17 della legge regionale 9/2017, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino riacquisiti dalla Regione a fronte del mancato utilizzo da parte delle Unioni territoriali intercomunali, sono ceduti, a fronte di specifica e motivata richiesta e sino al 31 dicembre 2019, all'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane e all'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie di cui agli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e al Consorzio Comunità collinare del Friuli di cui all'art. 46, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).

2. Gli spazi assunzionali di cui al comma 1, sono riconosciuti in misura corrispondente all'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale per ciascuna delle amministrazioni interessate.

3. Il presente articolo si applica anche con riferimento agli spazi assunzionali oggetto di procedure di riacquisizione già avviate, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Capo III*

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2/2015 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

Art. 21.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale 2/2015*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la corresponsione degli assegni può essere anticipata tenendo conto degli anni complessivi di contribuzione maturati dallo stesso soggetto, sia in relazione alla carica di assessore regionale, sia in relazione al mandato di consigliere regionale.»

*Capo IV*

ABROGAZIONI E ENTRATA IN VIGORE

Art. 22.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) le lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

b) le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 1, le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 e l'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2017, n. 15 (Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016);

c) il comma 5-bis dell'art. 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili);

d) la lettera b) del comma 4, le lettere a), b), c), h), i), j), l), m), o) e q) del comma 5 e i commi 14 e 16 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

e) il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);

f) le lettere a), c), d), e), f), g) e i) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 ottobre 2018, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).

Art. 23.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 novembre 2018

FEDRIGA

(Omissis)

18R00464



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 novembre 2018, n. 0211/Pres.

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2016, n. 17.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia SO41 del 7 novembre 2018)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

- l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, [...], i premi di carattere nazionale e internazionale [...] che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo", e l'articolo 18, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma i tramite: a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale [...]";

- l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali "[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo" e "In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione conciliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";

Visto il proprio decreto 1 febbraio 2016, n. 017/Pres., recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a

festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", modificato con propri decreti 31 ottobre 2017, n. 0254/Pres. e 26 luglio 2018, n. 0157/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza, regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi i e 2, lettera a), e 23; commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17»;

Preso atto che nella seduta del 23 ottobre 2018 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del predetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1975;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione- degli articoli 18, commi .1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17**

*(Omissis).*



## Art. 1.

*Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016*

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche.

a) al comma 2, la parola «quinta», è sostituita dalla seguente: «ottava»;

b) alla lettera d) del comma 2, le parole: «cinema-teatro, multisala o cinema all'aperto, come definite dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137)», sono sostituite dalle seguenti «come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo)»;

c) al comma 3, la parola «quinta», è sostituita dalla seguente «ottava»;

## Art. 2.

*Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016*

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente:

«3. Della commissione di valutazione fa parte, allo scopo di valutare esclusivamente i criteri di dimensione qualitativa triennale, come specificati dall'allegato A, e i criteri di dimensione qualitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C, un esperto in cultura cinematografica individuato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione regionale per la cultura previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, in capo allo stesso. Tale soggetto svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.»

## Art. 3.

*Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016*

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «inferiore a punti 6», sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a punti 12»;

b) al comma 4, la lettera a) è abrogata;

c) alla lettera b) del comma 4, le parole: «trentacinque per cento», sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento»;

d) alla lettera c) del comma 4, le parole: «sessanta per cento», sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque per cento».

## Art. 4.

*Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita», sono soppresse.

## Art. 5.

*Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita», sono soppresse.

## Art. 6.

*Modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016*

1. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente:

«5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto avente diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.»

## Art. 7.

*Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 17/2016*

1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è abrogato.

## Art. 8.

*Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 17/2016*

1. L'allegato A, riferito all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dall'allegato A al presente Regolamento.

## Art. 9.

*Sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della Regione 17/2016*

1. L'allegato B, riferito all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dall'allegato B al presente Regolamento.»

## Art. 10.

*Sostituzione dell'allegato C del decreto del Presidente della Regione 17/2016*

1. L'allegato C, riferito all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dall'allegato C al presente Regolamento

## Art. 11.

*Modifica dell'allegato D del decreto del Presidente della Regione 17/2016*

1. Il criterio n. 10 dell'allegato D, riferito all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente:

10) numero di edizioni pregresse del festival	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 9 a 10	8
---	-----------	------------	------------	-----------	---



Art. 12.

*Sostituzione dell'allegato E del decreto  
del Presidente della Regione 17/2016*

1. Il criterio n. 5 dell'allegato E, riferito all'articolo 8, comma i, del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente:

5) numero di edizioni pregresse del premio	più di 35	da 26 a 35	da 16 a 25	da 9 a 15	8
--	-----------	------------	------------	-----------	---

Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto: IL PRESIDENTE: FEDRIGA*

*(Omissis).*

**18R00460**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 novembre 2018, n. **0212/Pres.**

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 7 novembre 2018 n. S041)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale»;

l'art. 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «L'amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi i e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale»;

l'art. 23, commi 3 e 4, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi dei quali «[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e «In attuazione del comma 3, con regolamento

regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 2016, n. 016/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi i e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», come modificato con propri decreti 31 ottobre 2017, n. 0253/Pres., e 26 luglio 2018, n. 0157/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16»;

Preso atto che nella seduta del 23 ottobre 2018 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del predetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1973;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 16.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «articoli 19, commi 2 e 3», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, commi 1 e 3».

Art. 2.

*Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è sostituito dal seguente:

«3. Della commissione di valutazione fa parte, allo scopo di valutare esclusivamente i criteri di dimensione qualitativa triennale, come specificati dall'allegato A, e i criteri di dimensione qualitativa annuale, come specificati dall'allegato B, un esperto in cultura cinematografica individuato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione regionale per la cultura previsti all'art. 6, comma 2, lettera a), della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, in capo allo stesso. Tale soggetto svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.»

Art. 3.

*Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, le parole: «compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita», sono soppresse.

Art. 4.

*Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: «compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita», sono soppresse,

Art. 5.

*Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Il comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è sostituito dal seguente:

«5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto avente di diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.»

Art. 6.

*Modifica all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016*

1. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 16/2016, è abrogato.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto: IL PRESIDENTE: FEDRIGA*

**18R00461**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 novembre 2018, n. 0213/Pres.

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 7 novembre 2018 SO 41).*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali); Visti, in particolare:

l'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di me-



diateche, operanti almeno a livello sovracomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione internazionale degli archivi dei film (FIAF);

l'art. 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale»;

l'art. 23, commi 3 e 4, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi dei quali «[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e «In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 2016, n. 015/Pres. recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», come modificato con proprio decreto 26 luglio 2018, n. 0157/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15»;

Preso atto che nella seduta del 23 ottobre 2018 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del predetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1974;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Alla lettera a), comma 2, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «come regolato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore)», sono soppresse.

Art. 2.

*Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è sostituito dal seguente:

«3. Della commissione di valutazione fa parte, allo scopo di valutare esclusivamente i criteri di dimensione qualitativa triennale, come specificati dall'allegato A, e i criteri di dimensione qualitativa annuale, come specificati dall'allegato B; un esperto in cultura cinematografica individuato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione regionale per la cultura previsti all'art. 6, comma 2, lettera a), della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche



solo potenziali, in capo allo stesso. Tale soggetto svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.»

Art. 3.  
*Modifica all'art. 8 del decreto  
del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «inferiore a punti 6», sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a punti 12».

Art. 4.  
*Modifica all'art. 10 del decreto  
del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita», sono soppresse.

Art. 5.  
*Modifica all'art. 14 del decreto  
del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita», sono soppresse.

Art. 6.  
*Modifica all'art. 20 del decreto  
del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Il comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è sostituito dal seguente:

«5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto avente diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.»

Art. 7.  
*Modifica all'art. 23 del decreto  
del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è abrogato.

Art. 8.  
*Sostituzione dell'allegato A del decreto  
del Presidente della Regione n. 15/2016*

1. L'allegato A, riferito all'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, è sostituito dall'allegato A al presente Regolamento.

Art. 9.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

18R00462

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 novembre 2018, n. 0219/Pres.

**Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 23-27, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, per il finanziamento finalizzato alla costituzione da parte dei Gruppi di azione locale di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione di progetti e dei costi di gestione e animazione previsti dalle strategie di sviluppo rurale (sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020).**

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 21 novembre 2018).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi da 23 a 27, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai Gruppi di azione locale selezionati con la deliberazione della giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 un finanziamento per la costituzione, per ogni Gruppo di azione locale, di un Fondo a copertura delle spese per l'attuazione dei progetti a gestione diretta afferenti alla sottomisura 19.2, ai progetti di cooperazione afferenti alla sottomisura 19.3 e ai costi di gestione e animazione afferenti alla sottomisura 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020;

Considerato che ai sensi del comma 26 del suddetto art. 2 il finanziamento, concesso ai singoli Gruppi di azione locale in misura proporzionale alle previsioni di spesa del piano finanziario delle Strategie di sviluppo locale approvate con la deliberazione della giunta regionale n. 2657/2016, è concesso a titolo di aiuto «*de minimis*» in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Considerato che il comma 27 del medesimo articolo prevede che siano stabiliti con regolamento le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini e le modalità di concessione del contributo e le modalità di gestione del Fondo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2074 del 9 novembre 2018 che approva il «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 23-27 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, per il finanziamento finalizzato alla costituzione da parte dei Gruppi di azione locale di un Fondo a copertura delle spese per l'attuazione di progetti e dei costi di gestione e animazione previsti dalle Strategie di sviluppo rurale (sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020)»;

Visto lo statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



## Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 23-27, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, per il finanziamento finalizzato alla costituzione da parte dei Gruppi di azione locale di un Fondo a copertura delle spese per l'attuazione di progetti e dei costi di gestione e animazione previsti dalle Strategie di sviluppo rurale (sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## FEDRIGA

**Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 23-27, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, per il finanziamento finalizzato alla costituzione da parte dei Gruppi di azione locale di un Fondo a copertura delle spese per l'attuazione di progetti e dei costi di gestione e animazione previsti dalle Strategie di sviluppo rurale (sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020).**

(Omissis).

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina la concessione del finanziamento previsto dall'art. 2, commi 23-27 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzato alla costituzione da parte dei Gruppi di azione locale selezionati con la deliberazione della giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 - sostegno allo sviluppo locale LEADER - : selezione delle Strategie di sviluppo locale. Approvazione della graduatoria, approvazione delle strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie), di un Fondo a copertura delle spese per l'attuazione dei progetti a gestione diretta afferenti alla sottomisura 19.2, ai progetti di cooperazione afferenti alla sottomisura 19.3 e ai costi di gestione e animazione afferenti alla sottomisura 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 (PSR 2014-2020).

2. Ai sensi del comma 27 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2018 sono stabiliti con regolamento le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini e le modalità di concessione del contributo e le modalità di gestione del Fondo.

## Art. 2.

*Beneficiari e requisiti*

1. I beneficiari del finanziamento previsto dall'art. 2, commi 23-27 della legge regionale n. 20/2018 sono i Gruppi di azione locale (GAL) le cui Strategie di sviluppo locale (SSL) sono state selezionate e ammesse a finanziamento con la deliberazione della giunta regionale n. 2657 del 2016:

- a) Euroleader s.c.r.l., con sede legale a Tolmezzo;
- b) Gruppo di azione locale Carso s.c. a r.l. - Lokalna akcijska skupina Kras k.d.o.o., con sede legale a Duino-Aurisina;
- c) Montagna Leader s.c. a r.l., con sede legale a Maniago;
- d) Open Leader s.cons. a r.l., con sede legale a Pontebba;
- e) Torre-Natisone GAL soc.cons. a r.l., con sede legale a Tarcento.

2. Ai fini del finanziamento, i GAL devono avere aperto un conto corrente bancario da utilizzare esclusivamente per operazioni concernenti i progetti a gestione diretta della sottomisura 19.2, i progetti di cooperazione della sottomisura 19.3 e i costi di gestione e animazione della sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020 rispetto ai quali sono beneficiari di specifico sostegno del PSR 2014-2020, concesso a seguito di domanda presentata tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

## Art. 3.

*Costituzione e modalità di gestione del Fondo, controlli*

1. Con il finanziamento disciplinato dal presente regolamento, i GAL costituiscono un Fondo, utilizzando il conto corrente bancario dedicato di cui al comma 2 dell'art. 2.

2. Il Fondo è utilizzato dai GAL per tutti i pagamenti riferibili a giustificativi di spesa, costituiti da fatture o da altra documentazione ammessa, che i GAL presenteranno a rendicontazione della spesa sostenuta ed effettuata per le operazioni di cui al comma 2 dell'art. 2. Sono esclusi pagamenti effettuati a titolo di rimborso per le spese oggetto di liquidazione forfettaria, prevista dalla sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020.

3. In caso di mancato riconoscimento di spese in sede di approvazione, da parte della struttura regionale competente, delle rendicontazioni delle operazioni di cui al comma 2 dell'art. 2, i GAL sono tenuti a versare sul Fondo un importo corrispondente alle spese non ammesse entro quindici giorni lavorativi dalla comunicazione del suddetto importo.

4. Ai sensi del comma 24 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2018, i GAL sono tenuti a trasferire al conto corrente bancario dedicato le risorse a essi derivanti dai pagamenti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo pagatore del PSR 2014-2020, disposti a rimborso delle spese effettuate a carico del Fondo, ai fini della ricostituzione del Fondo medesimo. Il versamento sul conto deve avvenire entro quindici giorni lavorativi dal giorno di effettiva disponibilità delle risorse.

5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta la revoca del finanziamento concesso e la restituzione all'amministrazione regionale delle somme erogate. I suddetti termini possono essere prorogati dalla struttura regionale competente su istanza motivata del beneficiario.

6. Il Fondo è progressivamente ridotto, con la restituzione all'amministrazione regionale delle somme eccedenti le necessità di impiego come conseguenza della realizzazione dei progetti e del venir meno della possibilità di impiego per i costi di gestione e animazione secondo i limiti dettati dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e si estingue al 31 dicembre 2023 con la restituzione delle somme residue.

7. Ai fini del corretto utilizzo del Fondo e del controllo sullo stesso, i GAL sono tenuti a fornire alla struttura regionale competente, secondo le istruzioni da questa emanate, le informazioni richieste e ad attenersi alle direttive ad essi indirizzate dalla suddetta struttura.

8. Il controllo sulla gestione del Fondo comprende la verifica incrociata dei dati contenuti negli estratti conto bancari e dei dati delle rendicontazioni presentate dai GAL quali beneficiari del sostegno del PSR 2014-2020.

## Art. 4.

*Ammontare del finanziamento e regime dell'aiuto*

1. Al finanziamento si applica il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, L 352.

2. Con il provvedimento di prenotazione delle risorse di cui all'art. 6 sono determinati:

- a) l'importo del finanziamento concedibile ad ogni singolo GAL, secondo la modalità indicata al successivo comma 3;
- b) l'importo del contributo determinato come Equivalente sovvenzione lordo (ESL) sulla base del valore attualizzato dell'interesse calcolato a tasso ordinario per operazioni di finanziamento praticate sul mercato. A tale fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso



calcolato conformemente alla comunicazione della commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14/6 del 19 gennaio 2008, mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato secondo la medesima comunicazione della commissione.

3. Ai fini della quantificazione del finanziamento si considerano, ai sensi del comma 26 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2018, le previsioni di spesa del piano finanziario delle SSL approvate con la deliberazione della giunta regionale n. 2657 del 2016, relative alle operazioni cui è dedicato il finanziamento. In base alle suddette previsioni, viene definito il riparto tra i GAL di cui all'art. 2 delle risorse finanziarie disponibili in misura percentualmente corrispondente all'entità delle stesse.

4. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 1407/2013, i beneficiari non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori. Nel caso di grandi imprese, i beneficiari devono trovarsi in una situazione comparabile a un *rating* del credito pari almeno a B-.

5. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, il contributo concesso come aiuto «*de minimis*» deve essere contenuto nel massimale di euro 200.000,00 che le amministrazioni centrali, regionali o locali e in genere le autorità o gli enti incaricati di uno Stato membro possono concedere a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

6. Al fine di verificare il rispetto del massimale di cui al comma 5, il richiedente allega alla domanda di finanziamento e contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nella forma prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa agli aiuti «*de minimis*», utilizzando il modello riprodotto nell'Allegato B.

#### Art. 5.

##### *Presentazione della domanda*

1. La domanda di finanziamento e contributo, redatta come da modello riportato in Allegato A, è presentata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, direzione generale - servizio coordinamento politiche per la montagna, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di riparto e determinazione del contributo di cui all'art. 6.

2. La domanda è presentata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle vigenti norme in materia e dall'indirizzo PEC del richiedente, mediante invio al seguente indirizzo di PEC: [montagna@certregione.fvg.it](mailto:montagna@certregione.fvg.it)

3. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data di ricevuta della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con la relativa domanda di contributo in allegato.

4. La domanda si intende validamente inviata se:

a) sottoscritta con firma digitale;

b) oppure firmata in originale sul formato cartaceo, scansionata ed inviata nel formato elettronico tramite PEC.

5. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, è apposta sulla domanda stessa la relativa marca da bollo. In caso di firma digitale della domanda, quest'ultima deve essere comunque stampata e, previa apposizione e annullamento della marca da bollo, scansionata e inviata nel formato elettronico tramite PEC in allegato alla domanda.

6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 6 dell'art. 4;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativa alla dimensione imprenditoriale secondo il modello di cui all'Allegato C;

c) copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante;

d) nel caso previsto dall'art. 4, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 1407/2013, attestazione del *rating* di credito rilasciato dall'istituto presso cui è aperto il conto corrente dedicato di cui al comma 2 dell'art. 2.

#### Art. 6.

##### *Procedimento contributivo (concessione ed erogazione del finanziamento, concessione del contributo)*

1. Gli importi del finanziamento e del contributo sono determinati dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna con il provvedimento di prenotazione delle risorse, adottato ai sensi dell'art. 40, commi 1 e 3 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

2. Gli importi del finanziamento e del contributo sono comunicati ai GAL, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013, con PEC.

3. La concessione del finanziamento, secondo il riparto di cui al comma 3 dell'art. 4, e del relativo contributo è disposta dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, a seguito della presentazione della domanda di cui all'art. 5 e previa acquisizione:

a) del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

b) del Codice COR, rilasciato nel quadro degli adempimenti connessi alla registrazione del contributo nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato (RNA) istituito dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

4. All'erogazione del finanziamento si provvede contestualmente alla concessione.

5. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del finanziamento e del relativo contributo è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione delle singole domande.

#### Art. 7.

##### *Revoca e rideterminazione del finanziamento e del contributo per mancato rispetto di obblighi e condizioni da parte del beneficiario. Restituzione del finanziamento.*

1. Il finanziamento è revocato per:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato rispetto dei termini di ricostituzione del Fondo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3;

c) uso del Fondo per operazioni diverse da quelle di cui al comma 2 dell'art. 2;

d) revoca del sostegno del PSR 2014-2020 concesso ai GAL per le operazioni di cui alla lettera c).

2. Il finanziamento è ridotto in caso di variazione delle SSL che comporta, per il singolo GAL beneficiario, una diminuzione della previsione delle spese che deve sostenere per l'attuazione delle operazioni cui il Fondo è dedicato. Alla riduzione si procede in misura proporzionale alla diminuzione della previsione di spesa.

3. La revoca o la riduzione del finanziamento comportano la revoca o la riduzione del contributo.

4. La revoca e la riduzione del finanziamento comportano la restituzione, secondo i casi totale o parziale, delle somme erogate entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della struttura regionale competente, fatta salva la concessione di proroga su istanza motivata del GAL.

5. Alla somma richiesta in restituzione si applicano gli interessi previsti dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 8.

##### *Rinvio a norme*

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 9.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

18R00463



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2018, n. 63.

**Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 28 novembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'art. 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'art. 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione 17 luglio 2018, n. 69, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 11 e 12 novembre 2018 con il seguente esito:

Comune di Barberino Val d'Elsa: risposte affermative (SI) voti n. 1.264; risposte negative (NO) voti n. 602;

Comune di Tavarnelle Val di Pesa: risposte affermative (SI) voti n. 2.424; risposte negative (NO) voti n. 530;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 3.688; totale risposte negative (NO) voti n. 1.132;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. La fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

3. I Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;

4. Al fine di pervenire nel 2019 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Barberino Tavarnelle è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2019 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

6. Per garantire la gestione del nuovo comune e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sarà gestito da un commissario, è individuata in via transitoria la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, si prevede che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Barberino Val d'Elsa;

7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa;

8. Trattandosi del medesimo territorio, si dettano norme volte a considerare valido l'eventuale avvio del procedimento del piano strutturale intercomunale tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), quale avvio del procedimento del piano strutturale del nuovo Comune di Barberino Tavarnelle ai sensi dell'art. 17 della stessa legge regionale n. 65/2014;

9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'art. 1, commi da 116 a 133, della legge n. 56/2014 e, in particolare:

a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;

b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d'Elsa;



c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge:

#### Art. 1.

##### *Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle*

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze.

2. Il territorio del Comune di Barberino Tavarnelle è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

#### Art. 2.

##### *Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Barberino Tavarnelle subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Barberino Tavarnelle.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

#### Art. 3.

##### *Commissario*

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Barberino Tavarnelle a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

#### Art. 4.

##### *Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Barberino Tavarnelle e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Barberino Tavarnelle è situata presso la sede dell'estinto Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle.

#### Art. 5.

##### *Vigenza degli atti*

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle.

2. In conformità alle disposizioni dell'art. 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa nelle relative commissioni per il paesaggio, di cui all'art. 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Barberino Tavarnelle, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000, il Comune di Barberino Tavarnelle, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa per l'esercizio 2019 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

#### Art. 6.

##### *Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, gli organi del Comune di Barberino Tavarnelle, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.


2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Barberino Tavarnelle si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Barberino Val d'Elsa vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

#### Art. 7.

##### *Municipi*

1. Lo statuto del Comune di Barberino Tavarnelle può prevedere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi,



privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art. 8.

*Disposizioni finali*

1. Il Comune di Barberino Tavarnelle continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione Comunale del Chianti Fiorentino in luogo dei comuni estinti, salvo recesso a norma di statuto dell'unione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il commissario di cui all'art. 3 sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Barberino Tavarnelle. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del Comune di Barberino Tavarnelle.

3. Il consiglio del Comune di Barberino Tavarnelle provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

4. Il Comune di Barberino Tavarnelle resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione stessa per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'unione continua ad esercitare per il Comune di Barberino Tavarnelle le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti le avevano già assegnato.

6. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Qualora abbia avuto luogo entro il 31 dicembre 2018 l'avvio del procedimento per il piano strutturale intercomunale tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 65/2014, questo è da considerarsi valido quale avvio del procedimento del piano strutturale del Comune di Barberino Tavarnelle ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 65/2014, fermo restando il termine di cui all'art. 94, comma 2-bis, della legge regionale n. 65/2014 per la conclusione del procedimento del piano strutturale.

8. Il contributo concesso per la redazione del piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della legge regionale n. 65/2014 tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa è destinato alla redazione del pia-

no strutturale del nuovo comune di Barberino Tavarnelle; restano ferme le condizioni e le disposizioni procedurali già stabilite per la concessione originaria del contributo.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Comune di Barberino Tavarnelle sostituisce gli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa nell'ambito di dimensione territoriale adeguata «Ambito 6» dell'allegato A alla legge regionale n. 68/2011; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.

10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge n. 56/2014 e della legge regionale n. 68/2011.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURT.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 novembre 2018

ROSSI

(*Omissis*).

19R00026

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 26 novembre 2018, n. 64.

**Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 28 novembre 2018*)

Approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione nella seduta dell'8 maggio 2018 e con seconda deliberazione nella seduta del 1° agosto 2018.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 32, 41 secondo e terzo comma, 42 secondo e terzo comma, 43, 44, 45 e 118, quarto comma, della Costituzione;


Visti gli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto;

Visti gli articoli 3, 10 e 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti gli articoli 1, 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Considerato quanto segue:

1. Con legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V, parte II della Costituzione, è stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio di sussidiarietà. In



particolare al quarto comma del nuovo art. 118 viene riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, concernente i rapporti tra lo Stato - inteso come insieme dei pubblici poteri - e le formazioni sociali, che si colloca accanto al generale principio di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'art. 2 della Costituzione e al principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione. Esso è funzionale alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

2. La Costituzione della Repubblica contiene, sin dalla sua entrata in vigore, principi e disposizioni atti a strutturare in senso partecipativo le relazioni tra individui, formazioni sociali, poteri pubblici e beni. Detto programma costituzionale risulta evidente nel combinato disposto degli articoli 9, 32, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43 e 44. L'inserimento della tutela del paesaggio tra i principi fondamentali si accompagna a una rilevanza inedita della salute nel sistema costituzionale. Di conseguenza, la «costituzione economica» prevede che la proprietà - pubblica e privata - e l'iniziativa economica siano riconosciute e tutelate non in sé e per sé, bensì quali veicoli per la costruzione di «equi rapporti sociali» (così l'art. 44), in un sistema economico misto e guidato dal principio e dal dovere di solidarietà.

3. Lo Statuto della Regione Toscana ha recepito il principio di sussidiarietà orizzontale con gli articoli 58 e 59, come principio di sussidiarietà sociale. In particolare con l'art. 58 lo Statuto prevede che la Regione conformi la propria attività al principio di sussidiarietà ed opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche; con l'art. 59 stabilisce che la regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e che l'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità;

4. Il principio di sussidiarietà orizzontale è strettamente legato a quello di cittadinanza attiva, che già da tempo costituisce una finalità perseguita dal legislatore regionale toscano, e si riferisce alle attività concrete promosse autonomamente dagli attori sociali configurandosi, in particolare, quale capacità delle persone di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per lo svolgimento di attività di interesse generale;

5. L'attuazione della cittadinanza attiva e la tutela e lo sviluppo di equi rapporti sociali e dell'equilibrio ecologico si compiono mediante la promozione di forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la

gestione, la cura e la rigenerazione dei cosiddetti «beni comuni». Questi ultimi sono quei beni che si pongono al di fuori dell'ordinaria dicotomia tra beni pubblici e beni privati, individuati tra i beni materiali, immateriali e digitali, e le cui utilità risultano funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla vita delle generazioni future;

6. I beni comuni rappresentano pertanto una risorsa per le esigenze e per i bisogni della comunità e l'attività di cura degli stessi da parte dei cittadini, applicando a pieno il principio di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva, contribuisce al perseguimento dell'interesse generale, al miglioramento della vita della collettività nonché al rafforzamento del legame tra i cittadini medesimi e l'amministrazione;

7. A tal fine è opportuno che le politiche regionali favoriscano l'attuazione dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto e parallelamente perseguano, quale finalità prioritaria, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;

Approva la presente legge

Art. 1.

*Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'art. 4 dello Statuto*

1. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 4 dello Statuto è inserita la seguente:

«*m-bis*) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi;».

La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.


Firenze, 26 novembre 2018

ROSSI

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 8 maggio 2018 e con seconda deliberazione in data 1° agosto 2018, è promulgata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 14 agosto 2018.

(*Omissis*).

19R00027



LEGGE REGIONALE 27 novembre 2018, n. 65.

**Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 5 dicembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 62, comma 2, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1. della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);

Vista la legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 ed alla legge regionale n. 41/2005);

Considerato quanto segue:

1. La zona-distretto è l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate;

2. Con la legge regionale n. 11/2017 si è provveduto a riorganizzare la delimitazione territoriale degli ambiti territoriali su cui insistono le zone-distretto, producendo una significativa riduzione delle stesse in conseguenza del processo di riforma dell'organizzazione del sistema sanitario regionale che, con legge regionale n. 84/2015, ha portato il numero delle aziende unità sanitaria locale da dodici a tre;

3. La legge regionale n. 11/2017 ha espressamente posto in capo al Consiglio regionale le funzioni di controllo sull'attuazione della legge, nonché la valutazione dei risultati conseguenti alla revisione operata degli ambiti delle zone-distretto, nel rispetto delle esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali;

4. In alcune parti del territorio, particolarmente in quelle corrispondenti all'ambito territoriale di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Sud-Est, doppio per estensione territoriale e per estensione della rete viaria rispetto alle altre due aziende USL, laddove non si è scelto lo strumento della società della salute per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate, i processi aggregativi, definiti con la legge regionale n. 11/2017, hanno fatto emergere problematiche in ordine alla necessaria capacità degli enti locali di essere adeguatamente protagonisti nelle scelte demandate alla zona-distretto;

5. Si ritiene pertanto opportuno consentire agli enti locali, inseriti in ambiti in cui non sussistono le società della salute, di chiedere alla Giunta regionale di riconoscere alle articolazioni territoriali previste all'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 11/2017, l'autonomia funzionale in materia di programmazione e definizione degli indirizzi concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi inerenti alle reti sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate;

6. È opportuno, inoltre, al fine di garantire alle articolazioni territoriali sufficiente autonomia funzionale, dotare le stesse di adeguati strumenti, quali una conferenza dell'articolazione territoriale, costituita dai sindaci della medesima, integrata dal direttore generale della azienda USL o suo delegato, con le stesse modalità di funzionamento previste per la concorrenza zonale integrata, ed un coordinatore individuato dal direttore della zona-distretto tra i dirigenti del servizio sanitario regionale;

7. Visto il termine disposto per la presentazione della domanda da parte dei comuni, fissato al 28 febbraio 2019, si ritiene necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Articolazioni territoriali delle zone-distretto. Disposizioni*

1. Nelle zone-distretto in cui non sia costituita la società della salute, la Giunta regionale con deliberazione, su proposta dei soggetti di cui al comma 2, può riconoscere alle articolazioni territoriali previste dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005 ed alla legge regionale n. 41/2005), autonomia funzionale in materia di programmazione e definizione degli indirizzi concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali territorialmente interessati facenti parte delle zone-distretto di cui all'allegato B della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), presentano specifica richiesta alla Giunta regionale entro il 28 febbraio 2019.



3. La richiesta di cui al comma 2, è valida se deliberata dal 75 per cento dei consigli degli enti locali territorialmente interessati.

4. Al fine di garantire alle articolazioni territoriali autonomia funzionale ai sensi del comma I, l'azienda unità sanitaria locale (USL) competente, in coerenza con la responsabilità di gestione attribuita dall'art. 70-bis, comma 3, della legge regionale n. 40/2005:

a) riconosce le articolazioni territoriali come interlocutori nei processi di coordinamento delle politiche di integrazione socio sanitaria e in quelli di analisi e governo della domanda nei territori interessati;

b) assicura alle articolazioni territoriali un'adeguata organizzazione dei propri servizi e, sulla base di quanto disposto dalla programmazione regionale, la necessaria allocazione delle risorse.

5. In ciascuna articolazione di cui al comma 1 è istituita una conferenza di articolazione territoriale composta dai sindaci della medesima articolazione, integrata con il direttore generale dell'azienda USL o suo delegato.

6. Per quanto attiene alle modalità di titnzionamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 12-bis, commi 2, 3, 4 e 6, della legge regionale n. 40/2005.

7. La conferenza di articolazione territoriale contribuisce all'esercizio delle funzioni della conferenza zonale integrata di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 40/2005, in particolare attraverso l'esercizio delle attività di cui al medesimo articolo 12-bis, comma 5, lettere a) e d), della legge regionale n. 40/2005, limitatamente alle articolazioni territoriali di rispettiva competenza.

8. Il direttore della zona distretto di cui all'art. 64.1 della legge regionale n. 40/2005 individua, fra i dirigenti del servizio sanitario regionale in servizio presso l'Azienda USL cui afferisce la zona distretto medesima, un coordinatore per ciascuna articolazione territoriale.

9. Il coordinatore, limitatamente agli ambiti territoriali di competenza:

a) supporta il direttore di zona nell'espletamento delle sue funzioni al fine di garantire rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda USL e gli enti locali;

b) esercita le funzioni delegate e sovrintende all'attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione;

c) gestisce le risorse assegnate e partecipa alle fasi della negoziazione di budget che coinvolgono il livello locale e nella quale vengono definiti e articolati gli obiettivi di salute e la relativa allocazione delle risorse.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 novembre 2018

(*Omissis*).

ROSSI

19R00044

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 16.

**Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 32 - Speciale - del 13 agosto 2018*)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Parco regionale Gallipoli Cognato  
Piccole Dolomiti Lucane*

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 del Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, allegato alla presente legge.

Art. 2.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 agosto 2018

FRANCONI

(*Omissis*).

18R00469

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 - Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani nel mondo.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 32 del 13 agosto 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16*

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti restano in carica fino alla data di scadenza della Commissione e, comunque, per non più di dieci anni consecutivi, non essendo dopo tale periodo immediatamente rieleggibili per la durata di un mandato.».

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Dall'applicazione della presente legge non discende alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

*Norma finale*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 agosto 2018

FRANCONI

(*Omissis*).

18R00470

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2018, n. 18.

**Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 34 del 20 agosto 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

*Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020*

1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2018, 2019 e 2020, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 1A, 1B e 1C, annessi alla presente legge.

2. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione pluriennale 2018, 2019 e 2020, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 2.

*Variazione delle tabelle di autorizzazione*

1. Le tabelle A e B allegate alla legge 31 maggio 2018, n. 8 «Legge di stabilità regionale 2018», relative alle autorizzazioni di spesa sono sostituite dalle tabelle A1 e B1 allegate alla presente legge.

Art. 3.

*Modifica dell'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8*

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 è così sostituito:

«2. Sempre al fine di assicurare il compimento della riforma di cui al comma 1 sono stanziati le seguenti somme:

per gli esercizi 2019 e 2020, € 200.000,00 a valere sulla Missione 20 programma 3;

per l'esercizio 2019, € 2.600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 3;

per l'esercizio 2019, € 600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 11;

per l'esercizio 2019, € 100.000,00 e per l'esercizio 2020, € 40.000,00 a valere sulla Missione 4 programma 2.».



## Art. 4.

*Istituzione fondo rotativo per la progettazione relativa al Programma operativo «Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra»*

1. La Regione intende razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici di cui al Programma operativo «Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra».

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, è istituito il «Fondo rotativo per la progettazione di cui al Programma operativo “Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra”», con una dotazione iniziale di euro 500.000,00, alimentato con i proventi rinvenienti dagli accordi sul petrolio da destinare ai territori di cui alla legge regionale n. 40/1995 e successive modificazioni ed integrazioni per gli investimenti rientranti nel programma speciale. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per disciplinare le modalità operative e di attuazione del Fondo.

3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 14 Programma 01.

## Art. 5.

*Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1996, n. 59 in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva*

1. All'art. 9 della legge regionale n. 59/1996 è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Per dare attuazione a quanto stabilito nel precedente comma 1 è istituito un fondo regionale per finanziare la quota di compartecipazione alla spesa di cui all'art. 12 della legge regionale n. 34/2015 per le prestazioni di medicina dello sport, relative ad attività non agonistiche ovvero ad attività agonistiche dilettantistiche pari ad euro 60.000,00 per l'anno 2018, ad euro 70.000,00, per l'anno 2019 ed euro 70.000,00 per l'anno 2020 nell'ambito degli stanziamenti di cui alla Programma 13, Missione 02.».

## Art. 6.

*Fondo integrativo regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale*

1. Per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'art. 25 della legge n. 833/1978 è istituito un fondo integrativo regionale pari a € 400.000,00 per l'anno 2019 e pari a € 400.000,00 per l'anno 2020 alla Missione 13 Programma 02.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede a definire i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 contestualmente alla definizione dei tetti di spesa per le medesime prestazioni e per i relativi anni.

## Art. 7.

*Modifiche ed integrazioni all'art. 14 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 «Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva L.A.B. (Lavoro e Apprendimento Basilicata)».*

1. All'art. 14, comma 9, della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole «per 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge», sono soppresse e sostituite con le parole «non oltre il 30 giugno 2019».

## Art. 8.

*Disposizioni in materia di valorizzazione artistico-culturale*

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attività in materia di valorizzazione artistico-culturale, il contratto di collaborazione stipulato per tali finalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 12A2.2018/D.01645 del 12 luglio 2018, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

2. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al precedente comma 1, quantificata nella misura massima di euro 12.200,00, è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020, per l'esercizio 2018, sulla Missione 01 Programma 03.

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 29 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18*

1. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 l'espressione «Missione 12» è sostituita con l'espressione «Missione 05».

## Art. 10.

*Disposizioni in materia di subentro del Consorzio di bonifica della Basilicata nelle funzioni di cui alla legge regionale n. 1/2017 e di liquidazione del patrimonio dei disciolti Consorzi di bonifica*

1. Nelle more del completamento delle procedure di liquidazione dei soppressi Consorzi e per evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività e funzioni il Consorzio di bonifica della Basilicata (di seguito il Consorzio), subentrato a decorrere dal 1° gennaio 2018 nelle stesse ai sensi della legge regionale n. 1/2017:

a) provvede alla gestione ed utilizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2017, fatte salve le competenze sulle specifiche opere dell'Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) e della Regione Basilicata;

b) subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile ramo bonifica e ramo idrico già in uso ai disciolti consorzi;



c) utilizza, senza soluzione di continuità, i beni strumentali materiali ed immateriali appartenenti al patrimonio disponibile dei disciolti Consorzi e subentra nella titolarità degli stessi che dovessero residuare all'esito della liquidazione;

d) l'utilizzazione dei beni di cui alla precedente lettera c) dovrà essere regolata da appositi atti di concessione del diritto di uso da parte della gestione liquidatoria, da adottarsi entro sessanta giorni dall'ultimazione degli inventari di cui al successivo comma 2.

2. Il Commissario liquidatore dei disciolti Consorzi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge redige l'inventario dei beni di cui alla lettera b) del precedente comma 1 in ragione della relativa natura e destinazione d'uso.

3. Il Consorzio subentra nel diritto di proprietà e nei connessi rapporti giuridici attivi e passivi sui beni che residuano dalla chiusura della procedura di liquidazione.

#### Art. 11.

##### *Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1*

1. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2017 l'espressione «con la stessa decorrenza» è sostituita dall'espressione «a far data dal 1° gennaio 2018».

2. L'art. 39 della legge regionale n. 1/2017 è abrogato.

3. All'art. 40 della legge regionale n. 1/2017 le parole da «ed ove...» a «..all'art. 39» sono soppresse.

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35*

1. La lettera c) del comma 7 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 è così sostituito:

«c) le modalità di tenuta e l'aggiornamento dell'elenco;».

2. Il comma 14 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 è così sostituito:

«14. L'incarico di revisore dei conti presso la Regione non è cumulabile con alcun altro incarico di revisore presso enti, organismi ed aziende strumentali della Regione, presso enti ed aziende del Sistema sanitario regionale.».

#### Art. 13.

##### *Trasferimento di beni immobili dell'ATER di Potenza al patrimonio indisponibile della Regione Basilicata*

1. La porzione di immobile di proprietà dell'ATER di Potenza, sito in Potenza, via Pretoria n. 277, è trasferito al patrimonio indisponibile della Regione Basilicata per essere adibito a sede di uffici regionali.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ATER procede alla consegna dell'immobile in favore della Regione Basilicata mediante appo-

sito verbale sottoscritto dai rappresentanti della Regione e dell'ATER, a ciò espressamente delegati. Il verbale di consegna riporta i dati catastali completi identificativi dell'immobile oggetto di trasferimento.

3. Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dell'immobile ed è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri reali che gravano sul bene.

4. L'Ufficio provveditorato e patrimonio della Regione Basilicata provvede alla trascrizione del verbale di consegna presso la Conservatoria dei RR.II. competente ed alla voltura catastale dei beni in favore della Regione Basilicata.

#### Art. 14.

##### *Legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2018» - Adeguamenti normativi*

1. L'art. 8 «Interventi urgenti in materia di sicurezza urbana integrata» è abrogato.

2. L'art. 26 «Norme in materia di durata delle graduatorie delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale pubblicate entro il 31 dicembre 2010» è abrogato.

3. All'art. 54, comma 1 «Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata» dopo la parola «Parchi» e prima della qualificazione «Regionali», l'espressione «Nazionali» è eliminata.

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'art. 1 della legge regionale 27 giugno 2018, n. 10*

L'art. 1 della legge regionale n. 10/2018 è così sostituito:

«Art. 1 (*Disposizioni in materia di sanità convenzionata*). — 1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, le attività correlate alle indennità aggiuntive di cui all'art. 35, comma 1, alinee 1, 2 e 6 dell'Accordo integrativo regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 dell'11 marzo 2008, poiché finalizzate ad assicurare la partecipazione dei medici di continuità assistenziale alle attività previste dagli accordi regionali primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'accordo collettivo nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della medicina generale, si intendono perseguite con l'apporto di tutti i professionisti che non abbiano negato la disponibilità allo svolgimento delle attività correlate.».



## Art. 16.

*Sviluppo Basilicata S.p.A. Riduzione del capitale sociale*

1. Atteso che Sviluppo Basilicata S.p.A. non dovrà assumere il ruolo di intermediazione finanziaria di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», già previsto dall'art. 30 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, la Regione Basilicata, in qualità di Socio unico della predetta società, provvede alla riduzione del capitale sociale della società medesima per l'importo di euro 2.500.000,00.

2. Sviluppo Basilicata S.p.A. provvede a riversare nel bilancio regionale l'importo di euro 2.500.000,00 riveniente dalla riduzione del capitale sociale di cui al comma precedente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 agosto 2018

FRANCONI


(*Omissis*).

**18R00471**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-016) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 4 2 0 \*

€ 3,00

